



## OSSERVATORIO NORMATIVO - III TRIMESTRE 2023

(a cura di Anna SCIACCA)

### I) LEGGI, DECRETI-LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

1. In data 11 agosto 2023 è entrato in vigore il d. l. 10 agosto 2023 n. 104, recante **«Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici»**.

È rilevante in questa sede l'art. 22 del presente decreto, rubricato **“Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti”**. Secondo il testo dell'articolo *“le Regioni possono conferire, con legge, le **funzioni amministrative** di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **agli enti locali** di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime. Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette”*.

La disposizione in questione è dovuta a un **recente intervento della Corte costituzionale** che, con la **sentenza n. 160 del 2023**, ha dichiarato incostituzionale l'art. 5 della legge regionale Lombardia n. 30 del 2006, che prevedeva il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica di siti contaminati. La Consulta ha considerato non conforme alla Costituzione la predisposizione, da parte del legislatore regionale, di tale modello di distribuzione delle competenze decisionali, in quanto in contrasto con la volontà espressa dal legislatore nazionale all'art. 242 d. lgs. 152/2006, che attribuiva tale potere alle Regioni - non prevedendo, tra l'altro, la possibilità per la Regione di delegare ad altro ente tali funzioni amministrative -.

2. È entrata in vigore il 10 ottobre 2023 la l. 9 ottobre 2023, n. 137, che converte, con modificazioni, il d. l. 10 agosto 2023, n. 105, recante **«Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione»**.

In particolare, agli artt. 6, 6-bis e 6-ter si rafforza l'apparato penalistico a tutela dell'ambiente nelle sue diverse componenti, apportando diverse modifiche sia al Codice penale che al d. lgs. 152/2006.



In primo luogo, si segnala che **l'abbandono di rifiuti commesso da privati**, sino ad oggi previsto quale sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 255 comma 1 del d. lgs. 152/2006, **assume natura di reato contravvenzionale**. Il comma 1 della presente disposizione di legge, difatti, viene sostituito dal seguente: *“1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio”*. Rimane quindi ferma l'identità della fattispecie, con un inasprimento non trascurabile della sanzione pecuniaria.

In secondo luogo, si modificano gli artt. 452-*bis* e 452-*quater* cod. pen. - riferiti, rispettivamente ai reati di inquinamento e di disastro ambientale -, intervenendo sulle circostanze aggravanti di tali delitti.

In particolare, il comma 2 dell'art. 452-*bis* è sostituito dal seguente periodo: *“Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi”*.

All'articolo 452-*quater*, invece, il comma 2 è sostituito dal seguente periodo: *“Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà”*.

Tali modifiche restituiscono un'intenzione di accrescimento del rigore repressivo in materia di inquinamento e disastro ambientale, effettuato tramite la trasformazione in aggravanti ad effetto speciale di circostanze prima soltanto ad efficacia comune, e l'introduzione di un'aggravante totalmente nuova al comma 2 dell'art. 452-*bis*, secondo periodo, cod. pen.

Inoltre, la presente legge apporta un inasprimento sanzionatorio anche rispetto al reato di **incendio boschivo** di cui all'art. 423-*bis* cod. pen.

Già nella versione originaria del d. l. n. 105 del 2023, infatti, erano stati innalzati i minimi edittali della fattispecie: adesso, quindi, il delitto è sanzionato con la **reclusione da sei a dieci anni** nella fattispecie dolosa, e **da due a cinque anni** nella fattispecie colposa.

Il decreto-legge, tra l'altro, aveva introdotto una circostanza aggravante ad effetto speciale - da un terzo alla metà - al comma 4 dell'art 423-*bis* cod. pen., per le ipotesi in cui *“il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi”*.

A tali modifiche, la legge di conversione ne aggiunge di ulteriori: la norma incriminatrice viene estesa anche ai casi di incendio cagionato a **“zone di interfaccia urbano-rurale”** e vengono



aggiunte **ulteriori pene accessorie** nell'ipotesi di condanna per incendio boschivo dolo, cioè *“l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni”*.

Viene, inoltre, **esteso il novero di reati che consentono la c.d. “confisca allargata”**, ai sensi dell'art. 240-*bis* cod. pen., in caso di sentenza di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti. La confisca allargata, già prevista per il reato di disastro ambientale e per la fattispecie associativa speciale di cui all'art. 452-*octies* cod. pen., è ora prevista anche per i delitti di cui agli artt. 452-*bis* (**inquinamento ambientale**), 452-*ter* (**morte o lesioni** come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale), 452-*sexies* (**traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**) e 452-*quaterdecies* (**attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**) cod. pen.

Per questi ulteriori reati, quindi, sarà possibile disporre la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità, anche per interposta persona, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

La legge di conversione in questione modifica, altresì, l'art. 30 della **l. 11 febbraio 1992, n. 157**, relativa alla **protezione della fauna selvatica**. È inserita una nuova fattispecie contravvenzionale al comma 1, lettera *c-bis*, secondo cui è punito con *“l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus)”*.

Infine, dal punto di vista processuale, la normativa analizzata stabilisce che la **disciplina speciale in materia di intercettazioni sui delitti di criminalità organizzata** si applica anche a fattispecie di reato che esprimono un'offensività omogenea rispetto a quelle di criminalità organizzata; quindi, per quello che qui rileva, **anche al delitto**, consumato o tentato, di **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**, previsto dall'articolo 452-*quaterdecies* cod. pen.

## II) DECRETI MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

1. Il 16 settembre è entrato in vigore il D. M. 10 luglio 2023, n. 119, recante il **«Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»**.

L'art. 1 elenca, quale oggetto del regolamento, ai sensi degli artt. 181 e 214-*ter* del d. lgs. 152/2006: a) le **modalità operative** ed i **requisiti minimi** di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata; b) le **dotazioni tecniche** e strutturali necessarie per l'esercizio delle attività di cui al punto a); c) le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le



condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;

d) le condizioni specifiche per l'esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.

L'art. 3 determina l'ambito di applicazione e le esclusioni, stabilendo che le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. La conformità è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l'immissione sul mercato. Il prodotto ottenuto da tali operazioni dovrà essere munito di un'etichetta recante l'indicazione: "Prodotto preparato per il riutilizzo".

Al comma 4, infine, vengono elencati i rifiuti esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento.